



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n. 19 del 10.10.2016

Prot. 6212

Oggetto: Istituzione temporanea senso unico alternato e contestuale divieto di sosta ambo i lati nella via Nazionale, tratto dal civ. 317 a tutta l'area d'intersezione con la via Nuracesus, nel giorno 13 ottobre 2016 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, per taglio stradale con conseguenti allaccio idrico e fognario dell'immobile sito in via Nuracesus, n. 1 alle relative condotte.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che in data 07.10.2016 è pervenuta via mail da parte del Sig. Zonca Gianpaolo (nato a Nuraminis il 07.02.1960 ed ivi residente in via San Nicolò, n. 42, in qualità di Rappresentante legale della Gienea Costruzioni, proprietaria dell'immobile sito in via Nuracesus, n. 1, iscritto al N.C.E.U. al Fg. 20, mapp. 1830, acquisita al Prot. Gen.le dell'Ente al n. 6193 richiesta emissione ordinanza di istituzione senso unico alternato nella via Nazionale, tratto dal civ. 317 all'area d'intersezione con la via Nuracesus, per taglio stradale per consentire l'allaccio idrico e fognario dell'immobile sopra citato alle relative condotte;

Viste:

- l'autorizzazione n. 2106-280141 rilasciata da Abbanoa;
- l'autorizzazione al taglio stradale n. 7/2016 prot. n. 6047 del 03.10.2016 rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale, a firma del Responsabile del Servizio;
- gli elaborati progettuali depositati all'ufficio tecnico dal Geom. Simone Annis ;

Rilevato che per l'esecuzione dei lavori di cui sopra sarà necessario occupare totalmente la sede stradale della Via Nazionale, nel tratto di strada che va dal civ. 317 a tutta l'area d'intersezione con la via Nuracesus si rende necessario impedire la circolazione del tratto di strada di cui sopra;

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e strutturali della via suddetta e limitrofe, delle esigenze di circolazione delle stesse;

Vista la segnaletica esistente nella Via Nazionale, nel tratto interessato dai lavori;

Visti gli articoli 5, 7, 20, 21, 26 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

Visti gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43 del Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n°226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Preso atto che per motivi di sicurezza pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare la viabilità della strada comunale suddetta;

Ritenuto allo scopo di accogliere la sopra menzionata istanza e pertanto dover regolamentare la circolazione lungo la Via precitata per far in modo che la medesima e il transito pedonale possano scorrere in assoluta sicurezza;

Visto il Decreto n. 3 del 30.06.2016 con il quale il Sindaco Pisano Mariassunta assume la responsabilità dell'Area 1;

Ordina

per i motivi indicati in premessa, l'istituzione temporanea del senso unico alternato con contestuale divieto di sosta ambo i lati nella Via Nazionale, tratto dal civ. 317 a tutta l'area di intersezione con la via Nuracesus, per il giorno 13 ottobre 2016 dalle ore 07:00 alle ore 17:00, al fine di consentire i lavori di allaccio idrico e fognario dell'immobile sopra menzionato alle relative condotte.

Dispone

Che la ditta esecutrice dei lavori, nella persona del Rappresentante legale, si occupi della corretta attuazione dell'ordinanza, in particolare della posa della segnaletica di chiusura al transito veicolare non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ed osservi le seguenti prescrizioni:

- 1. garantire il transito pedonale in totale sicurezza;**
- 2. isolare l'area dei lavori mediante posizionamento di barriere orizzontali di tipo normale o di tipo direzionale o con elementi idonei di pari efficacia purché approvati dal vigente Codice della Strada;**
- 3. posizionare segnaletica verticale di cantiere nonché segnaletica luminosa notturna come da regolamento del Codice della Strada da mantenersi in costante efficienza a cura dell'impresa operante;**
- 4. provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente e a coprire i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione; al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica vigente in loco;**
- 5. attuare tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del Codice della Strada e relativi articoli del regolamento di esecuzione), integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 (G.U. 26.09.2002);**
- 6. assicurare la visibilità delle persone che operano nel cantiere sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;**
- 7. in caso di sopravvenute variazioni alla presente ordinanza comunicarle per iscritto almeno 48 ore prima all'ufficio Polizia Municipale;**
- 8. garantire il ripristino a regola d'arte della sede stradale a conclusione dei lavori autorizzati.**

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza , potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, per tutta la durata dei lavori.

Dispone inoltre

- Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di garantire l'esatta esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica , nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del l D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- Sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art 37 comma 3 del Codice della strada, può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, al Ministero dei Lavori pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;
- Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Dispone inoltre

- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ;
- Che venga notificata:
 - alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis,
 - all'Ufficio Tecnico Comunale
 - all'Ufficio Polizia Municipale

- al Rappresentante legale Giennea Costruzioni Sig. Zonca Gianpaolo
- al Geom. Annis Simone

Nuraminis, li 10.10.2016

Il Responsabile del Servizio
Mariassunta Pisano